

177.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4287	Mozioni de Biase Gaiotti ed altri (n. 1-00110) e Brunetti ed altri (n. 1-00115) sulla situazione in Rwanda	4275
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	4285	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	4287
Disegno di legge di conversione n. 2393 (Ordine del giorno)	4257	Procedimento penale (Annunzio della trasmissione di atti ai fini della deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione)	4286
Disegno di legge di conversione n. 2418:		Proposta di legge di iniziativa popolare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	4283
(Articolo unico)	4261	Proposte di legge:	
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4261	(Adesione di deputati)	4283
(Articoli del relativo decreto-legge)	4263	(Annunzio)	4283
(Emendamento)	4270	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4283
(Ordine del giorno)	4273	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	4287
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Trasmissione di documento)	4287		
Missioni valedoli nella seduta del 10 maggio 1995	4283		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 1995, N.
106, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI
ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE E PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE SEGRETERIE COMUNALI E
PROVINCIALI (2393)*

ORDINE DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative atte a far sì che i comuni che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1994 e che ne hanno ottenuto la relativa approvazione con l'esplicito riconoscimento che fra le cause principali che hanno determinato il predetto stato di dissesto risulta accertata la carenza di personale dipendente, siano autorizzati all'assunzione di tutte le unità lavorative mancanti, fino alle previsioni contenute nella pianta organica.

(9/2393/1).

Scanu.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995,
N. 118, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LO SVOLGI-
MENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO E
DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI (2418)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 dicembre 1994, n. 690, e 18 febbraio 1995, n. 38.

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, lettera d), le parole: « , storici ed artistici » sono sostituite dalle seguenti: « , storici, artistici e paesaggistici, cui non si può in alcun modo derogare »;

al comma 4, le parole: « dagli articoli 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 2 ».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Conferenza di servizi) »;

al comma 1, le parole: « conferenza dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, »; e il secondo e terzo periodo sono soppressi;

al comma 3, le parole: « e territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « , architettonici e paesaggistici »;

al comma 5, le parole: « qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata » sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 4, dopo le parole: « delle imprese » sono inserite le seguenti: « e delle società ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « Ministero dei lavori pubblici, » sono inserite le seguenti: « un rappresentante del Ministero dell'ambiente, ».

All'articolo 7:

al comma 1 dopo le parole: « degli interventi » è inserita la seguente: « locali »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il programma è approvato entro il 30 giugno 1995 »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il commissario straordinario include nel programma gli interventi di cui sia dimostrata la possibilità di completamento entro il 31 dicembre 1996 »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Gli interventi compresi nel programma devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, e devono essere completati entro il 31 dicembre 1996 »;

al comma 5, la parola: « specifico » è soppressa;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 8:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Conferenze di servizi) »;

al comma 1, le parole: « ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, una conferenza dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, le parole: « conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi di cui al comma 1 ».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 1, » sono inserite le seguenti: « e per il finanziamento delle opere di cui all'articolo 7, comma 2 ».

All'articolo 10:

il comma 3 è soppresso.

All'articolo 11:

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni e gli enti comunque interessati alla manifestazione, può promuovere iniziative in campo culturale, artistico e sociale collegate alla manifestazione stessa, senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (Programma degli interventi e sua realizzazione). — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti.

2. Il comitato di coordinamento approva un programma di interventi, connessi esclusivamente ai Giochi del Mediterraneo, sulla base delle proposte pervenute, nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza di servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.

4. Alla conferenza partecipano il presidente del comitato di coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante

provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale e un rappresentante del CONI. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o degli enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e null'osta previsti dalle leggi statali e regionali.

5. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:

a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale;

b) la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;

c) la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;

e) la congruità dei benefici e degli utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;

f) l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 alla direttiva 85/377/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

6. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.

7. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.

8. Le opere comprese nel programma approvato dal comitato di coordinamento

sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

9. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il comitato di coordinamento provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a). Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONI- NATI MONDIALI DI SCI ALPINO

ART. 1.

(Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997).

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorietà;

b) realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, storici ed artistici.

3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità ed urgenza.

4. Le procedure disciplinate dagli articoli 2 e 3 si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2.

ART. 2.

(Conferenza dei servizi).

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. L'approvazione assunta all'unanimità, come risultante da apposito verbale della conferenza, debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il verbale costituisce approvazione dell'opera anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dall'organo di cui al comma 1 entro lo stesso termine indicato nel medesimo comma 1; ad essa partecipano i sindaci dei comuni interessati, nonché le altre amministrazioni o enti interessati.

3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti di massima, redatti ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni, od esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiara la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, proponendo alle amministrazioni competenti i provvedimenti opportuni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

4. Nel caso in cui l'unanimità per la decisione non venga raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Si applica altresì il comma 3 dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del 1990 qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata.

6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 3.

(Interventi).

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono le seguenti:

a) circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 24 del Monginevro;

b) circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32;

c) viabilità Oulx-Cesana (strada statale n. 24).

2. Subordinamente al loro inserimento nel terzo stralcio attuativo 1994-1996 del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, sentita la regione Piemonte, possono essere realizzate, applicando le disposizioni di cui all'articolo 2, le seguenti opere:

a) viabilità Pinerolo-Perosa Argentina-Sestriere;

b) circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 23 del Sestriere;

c) viabilità Sestriere-Cesana;

d) viabilità Cesana-Claviere (strada statale n. 24);

e) attraversamento della parte italiana di Claviere (strada statale n. 24);

f) collegamento di Bardonecchia-Jafferai alla A32;

g) completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo.

3. Le opere di cui al comma 1, lettere a) e c), sono realizzate dall'ANAS mediante appalti affidati a licitazione privata con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), dello stesso decreto e a valere sugli stanziamenti di bilancio per il finanziamento degli strumenti attuativi del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione. Le opere di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), limitatamente alla tratta Pinerolo-Porte, e lettere f) e g), sono affidate in concessione di progettazione, costruzione e gestione, quali raccordi alle autostrade A32 e A5. Le altre opere di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate dall'ANAS ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, utilizzando le

proprie disponibilità in conto competenza o in conto residui, ovvero sono affidate in concessione di costruzione e gestione decennale, ai sensi della normativa vigente, a terzi che si assumano integralmente i costi di esecuzione e manutenzione.

4. Gli eventuali mutui, contratti da parte delle imprese concessionarie per i lavori di cui ai commi 1 e 2, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

5. I bandi di gara, da emanarsi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le opere siano ultimate entro il 31 dicembre 1996, termine questo per il cui rispetto dovrà essere prestata a titolo di garanzia apposita fidejussione pari ad almeno il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori aggiudicati. Il superamento di detto termine comporta l'applicazione in via automatica di una penale di pari valore con l'incameramento della cauzione prestata.

6. Le opere di cui al presente articolo possono essere avviate ed eseguite anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti contrattuali, purché le procedure di affidamento dei lavori siano state concluse.

7. Le eventuali economie verificatesi all'atto dell'ultimazione dei lavori vanno ad incrementare le disponibilità del piano decennale della viabilità di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a favore della regione Piemonte.

CAPO II

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

ART. 4.

(Ambito della normativa).

1. Le norme contenute nel presente capo trovano applicazione nei territori comunali della provincia di Torino facenti

parte delle comunità montane Alta Valle di Susa, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Valli Chisone e Germanasca, Pinerolese Pedemontano.

ART. 5.

(Incompatibilità e funzioni).

1. Il commissario straordinario e il vice commissario straordinario, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la definizione e l'attuazione del programma degli interventi di cui all'articolo 7, non possono assumere o mantenere incarichi di qualsiasi natura, conferiti da soggetti pubblici o privati che abbiano concorso a finanziamenti, per tutta la durata del loro incarico.

2. Il vice commissario straordinario sostituisce il commissario straordinario in caso di suo impedimento.

ART. 6.

(Comitato di consulenza).

1. Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario è affiancato, con compiti consultivi in tema di coordinamento degli interventi, da un comitato di consulenza composto da: il prefetto di Torino, che lo presiede, il presidente della regione Piemonte, il presidente della provincia di Torino, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del comitato organizzatore dei Campionati, il sindaco del comune di Sestriere, i presidenti delle comunità montane di cui all'articolo 4, ovvero da loro delegati.

2. Il comitato di consulenza è convocato dal commissario straordinario e rende i propri pareri nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. I componenti del comitato di consulenza non hanno diritto a emolumenti o indennità per l'attività prestata.

4. Il comitato di consulenza si costituisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 7.

(Programma degli interventi).

1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di consulenza, definisce e approva il programma degli interventi connessi allo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. Il programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi ed i costi di attuazione, le azioni, gli interventi e le opere per:

- a) l'organizzazione dei Campionati;
- b) le attrezzature e gli impianti sportivi;
- c) la viabilità e i parcheggi diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 3;
- d) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;
- e) il potenziamento della ricettività;
- f) il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie;
- g) ove possibile, la riconversione funzionale degli impianti e delle attrezzature per il tempo successivo alla conclusione dei Campionati;
- h) la valutazione di impatto ambientale degli interventi infrastrutturali necessari all'esercizio delle attrezzature e degli impianti per i Campionati.

3. Il programma degli interventi stabilisce altresì:

- a) i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;
- b) nei casi in cui sia individuato il soggetto attuatore delle opere e degli interventi, le caratteristiche sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;

c) nei restanti casi, i criteri per l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonché le modalità istruttorie e procedurali;

d) ove necessario, i principi delle convenzioni tramite le quali avviene l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.

4. Il programma degli interventi è pubblicato in forma integrale sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte. Esso è altresì diffuso presso le sedi della provincia di Torino e delle comunità montane di cui all'articolo 4 e della avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale.

5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque ha interesse specifico può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il commissario straordinario effettua, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riapprova. Le osservazioni non accolte si intendono senz'altro respinte.

6. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui ai commi 4 e 5.

ART. 8.

(Conferenze dei servizi).

1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma degli interventi di cui all'articolo 7, il commissario straordinario convoca, entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare

pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal commissario straordinario entro lo stesso termine di cui al comma 1 e ad essa partecipano i sindaci dei comuni, nonché i rappresentanti delle altre amministrazioni o enti interessati.

3. Alla conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

ART. 9.

(Disposizione finanziaria).

1. Per le esigenze relative alla sede del commissario straordinario ed alla connessa organizzazione, in collaborazione con il comitato organizzatore, dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

CAPO III

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGI- MENTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRA- NEO DI BARI

ART. 10.

(Svolgimento e organizzazione).

1. Il concorso finanziario dello Stato alle esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno nella città di Bari nell'anno 1997, sotto l'alto patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, è rappresentato da:

a) lire 50 miliardi per l'anno 1994, da destinare alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi inclusi nel programma di cui all'articolo 12;

b) lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 15 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale di un comitato di coordinamento e alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, di seguito denominato comitato di coordinamento, nominato con proprio decreto, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, coordina le iniziative, vigila sullo svolgimento delle procedure e sovrintende all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione.

3. Il comitato di coordinamento è assistito da una apposita segreteria, composta di non più di dieci persone, ivi compresi gli esperti scelti anche a norma dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha il compito di assicurare anche il necessario supporto alle iniziative promozionali collaterali. Alla spesa relativa al funzionamento del comitato e della relativa segreteria, ivi compresi i compensi da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede a carico dei fondi di cui al comma 1, lettera *b*).

ART. 11.

(Comitato organizzatore locale).

1. L'organizzazione e la gestione dei Giochi sono affidate a un comitato organizzatore locale la cui composizione è ratificata, su proposta del CONI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il comitato predispone un programma, con la indicazione delle prevedibili spese da sostenere, che è approvato dal comitato di coordinamento; utilizza a tale fine le somme che comunque gli pervengono per le predette finalità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

3. Il presidente del comitato organizzatore locale a favore del quale vengono messi a disposizione i fondi a mezzo di aperture di credito, opera quale funzionario delegato, rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari e trasmette una relazione trimestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri sul complesso della gestione.

4. Il comitato presenta annualmente il conto consuntivo per la approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Gli eventuali beni mobili acquistati con i finanziamenti di cui al presente decreto, al termine della manifestazione dovranno essere posti a disposizione gratuitamente degli enti locali, qualora li richiedano, ovvero del Provveditorato generale dello Stato per l'acquisizione e successivo utilizzo nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

ART. 12.

(Programma degli interventi e sua realizzazione).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti.

2. Il comitato di coordinamento approva un programma di interventi, sulla base delle proposte pervenute nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con gli importi relativi alle opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la sede della regione Puglia e presso quella della provincia di Bari; dell'avvenuta pub-

blicazione è data notizia a mezzo della stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il comitato di coordinamento apporta, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni. Le osservazioni non accolte si intendono respinte. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza dei servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.

4. Alla conferenza partecipano il presidente del comitato di coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI, il direttore dell'aeroporto e il presidente dell'autorità portuale, ovvero, qualora questi non sia stato nominato, il commissario straordinario. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

5. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il comitato di coordinamento include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo culturale ed ar-

tistico ad essa collegate. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure disciplinati dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.

6. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:

a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale, anche con riferimento all'afflusso e alla mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati;

b) la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;

c) la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;

e) la congruità dei benefici ed utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;

f) l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

7. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.

8. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.

9. Le opere approvate dal comitato di coordinamento sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica uti-

lità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il comitato di coordinamento provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a). Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), si provvede, quanto a lire 45 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 5 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 e dell'articolo 10, comma 1, lettera b), pari a complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 18 miliardi per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica, e per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: rispetto con le seguenti: assoluto rispetto.

1. 1. Lenti, Nardini, Sciacca, Scotto di Luzio.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il sindaco, qualora necessario, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. 1. Lenti, Nardini, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 1, sostituire le parole: cui partecipano con le seguenti: ai fini della

effettuazione delle sole opere dedicate agli impianti sportivi, alla quale partecipano.

2. 2. Lenti, Nardini, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il verbale della conferenza di servizi costituisce approvazione dell'opera, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

2. 6. Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'approvazione delle opere, da parte della conferenza, è efficace anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

2. 6 (Nuova formulazione). Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il verbale costituisce approvazione dell'opera anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

2. 3. Martinat, Alemanno, Domenico Basile, Cecconi, Matteoli, Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.

Al comma 2, sostituire le parole: dall'organo di cui al comma 1 *con le seguenti:* dal presidente della regione.

2. 4. Lenti, Nardini, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: rispetto *inserire le seguenti:* assoluto e inderogabile.

2. 5. Lenti, Nardini, Sciacca, Scotto di Luzio.

ART. 7.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7. 1. Lenti, Nardini, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7. 2. Lenti, Nardini, Sciacca, Scotto di Luzio.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Lenti, Nardini, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 1, sostituire le parole da: il commissario *fino a:* programma degli interventi *con le seguenti:* il sindaco si avvale della normativa vigente e se del caso convoca.

8. 2. Lenti, Nardini, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 3, dopo le parole: contenute nei commi *inserire la cifra:* 1,.

8. 3. Governo.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 miliardi *con le seguenti:* 1.500 milioni.

9. 1. Lenti, Nardini, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 1, sostituire le parole: 3 miliardi *con le seguenti:* 2.000 milioni.

9. 2. Lenti, Nardini, Sciacca, Scotto di Luzio.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.

- 10. 1.** Bargone, Bartolich, Calzolaio, Camoirano, De Simone, Gerardini, Lorenzetti, Scalia, Turroni, Vigni, Zagatti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: lire 3 miliardi fino a: per l'anno 1997 con le seguenti: lire 2 miliardi per l'anno 1994 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

- 10. 2.** Nardini, Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: o da un suo delegato con le seguenti: o da un componente del Governo all'uopo delegato.

- 10. 3.** Bargone, Scanu, Bonomi, Scotto di Luzio.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: o da un suo delegato con le seguenti: che con apposito provvedimento.

- 10. 5.**

Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comitato di coordinamento è assistito da una apposita segreteria, composta di non più di dieci persone, ivi compresi gli esperti scelti anche a norma dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha il compito di assicurare anche il necessario supporto alle iniziative promozionali collaterali. Alla spesa relativa al funzionamento del comitato e della relativa segreteria, ivi compresi i compensi da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con

il Ministro del tesoro, si provvede a carico dei fondi di cui al comma 1, lettera b).

- 10. 4.** Amoruso, Mastrangelo, Marengo, Patarino, Poli, Petrelli, Olivieri, Bizzarri, Agostinacchio, Ozza, Mariano, Pampo, Del Prete, Liuzzi, Pitzalis, Gissi, Spagnoletti-Zeuli, Barbieri, Manzoni, Epifani, Capitaneo.

ART. 11.

Al comma 2, sopprimere la parola: prevedibili.

- 11. 1.** Nardini, Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

ART. 12.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza di servizi può essere convocata anche per la realizzazione delle opere necessarie a garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali allo svolgimento dei Giochi.

- 12. 1.**

Scalia, Bargone, Bartolich.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: architettonici inserire le seguenti: , rappresentanti delle associazioni ambientaliste.

- 12. 2.** Nardini, Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: ; esse devono essere concluse entro il 30 aprile 1997.

- 12. 3.**

Scalia, Bargone, Bartolich.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

ad utilizzare la somma di 50 miliardi per la realizzazione di impianti sportivi strettamente connessi alla celebrazione dei Giochi del Mediterraneo su tutto il territorio pugliese.

A questi fini,

impegna altresì il Governo

a modificare il piano di opere già programmate.

(9/2418/1). Bargone, Camoirano, Lorenzetti, Battafarano.

*MOZIONI de BIASE GAIOTTI ED ALTRI (N. 1-00110) E
BRUNETTI ED ALTRI (N. 1-00115) SULLA SITUAZIONE IN
RWANDA*

La Camera,

profondamente colpita dalle spaventose stragi avvenute in Rwanda nel campo profughi di Kibeho che ha provocato migliaia di morti;

sconcertata per il fatto che tali stragi siano avvenute praticamente sotto gli occhi delle truppe ONU, che non hanno potuto far altro che portare soccorso ai feriti e dare sepoltura ai morti, così come non sembrano in grado di controllare il traffico d'armi e di prevenire incidenti;

consapevole che la catena dei conflitti tribali, che attraversano il Rwanda, il Burundi, la Tanzania e lo Zaire è destinata a non arrestarsi in presenza di migliaia di miliziani armati che si confondono con i milioni di rifugiati, impediti a tornare nelle loro case e che tutta l'area presenta i caratteri di una potenziale e prossima esplosione;

registrando il sostanziale fallimento della diplomazia internazionale che sembra aver abbandonato queste aree al loro destino;

rilevando che la presenza dei caschi blu, per quanto generosa e encomiabile, senza un mandato e una strategia politica adeguati alla drammaticità della situazione, si rileva impotente mentre rischia di provocare una perdita di credibilità dell'ONU e uno spreco di risorse umane e finanziarie;

consucia delle responsabilità specifiche che vengono al nostro paese dal fatto di essere membro del Consiglio di Sicurezza e

delle opportunità che derivano dal non avere interessi e responsabilità nelle vicende precedenti della regione;

raccogliendo le preoccupazioni e le osservazioni avanzate dalle organizzazioni umanitarie anche italiane che operano generosamente in questa area e i sentimenti di una opinione pubblica e inorridita;

impegna il Governo:

a porre con estrema urgenza nel Consiglio di Sicurezza la questione di una iniziativa politica, che dia significato e prospettive alla presenza ONU nella regione, affrontando sia la necessità di una ripresa del dialogo politico e dell'azione di mediazione internazionale, sia quella di osservazione e prevenzione sistematica;

a sollecitare nello stesso senso la Commissione della Unione europea e in essa il Commissario agli aiuti umanitari;

a individuare i soggetti, istituzionali o umanitari, in grado di facilitare con una azione sopra le parti la ripresa di un dialogo, una prima composizione dei conflitti, e una tregua efficace;

a utilizzare e sostenere a tal fine l'esperienza e le informazioni delle organizzazioni umanitarie, italiane e internazionali, presenti nell'area, anche ai fini di una propria iniziativa diretta.

(1-00110) « Gaiotti de Biase, Mussi, Pezzoni, Grassi, Del Turco, Menegon, Incorvaia, Fassino, Del Gaudio, Evangelisti, Bandoli, Berlinguer, Saia ».

(26 aprile 1995).

La Camera,

costernata per l'ennesima strage avvenuta nel campo profughi di Kibeho in Rwanda;

preoccupata per la incapacità dei caschi blu dell'Onu di assicurare l'incolumità dei profughi e di evitare il ripetersi di stragi di dimensioni spaventose come quella in questione;

registrando la sostanziale latitanza della diplomazia della comunità internazionale nei confronti del dramma di paesi come il Rwanda e il Burundi attraversati da guerre etniche e fratricide;

considerato che:

non è stato varato alcun piano di ricostruzione del Rwanda distrutto dalla sconvolgente pulizia etnica dello scorso anno e dall'esodo di dimensioni bibliche di centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini;

non è stato avviato alcun progetto di cooperazione per ricostruire amministrazioni decisive per l'edificazione di uno stato di diritto, come l'amministrazione della giustizia (23 mila prigionieri sono ammassati in carceri disumane in Rwanda), quella della polizia, quella della pubblica istruzione e della sanità;

i profughi che rientrano nei loro villaggi si trovano spesso di fronte a case distrutte od occupate da profughi fuggiti da precedenti genocidi (1959, 1972, ...) e rientrati in patria dopo la vittoria del Fronte Patriottico Ruandese (FPR). Tale situazione crea inevitabili tensioni e spesso degenera in scontri a sangue;

Amnesty International denuncia decine di casi di sparizione di rifugiati rientrati in Rwanda;

nei campi profughi continuano ad operare i miliziani Interahamwe, responsabili del genocidio dello scorso anno e che, nei fatti, tengono in ostaggio i rifugiati Hutu, contro i quali si esercitano minacce e violenze per impedire il loro rientro in Rwanda;

il Governo di unità nazionale sostenuto dall'FPR non ha ancora applicato gli accordi di Arusha;

l'Aids, già fortemente presente prima della guerra civile, sta diffondendosi rapidamente a causa degli stupri etnici e della promiscuità con cui migliaia di persone sono obbligate a vivere nei campi profughi;

il Burundi si trova sull'orlo di un abisso analogo come dimostrano i recenti eccidi da parte di estremisti Tutsi nei confronti di comunità di etnia Hutu;

impegna il Governo:

a porre all'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza dell'Onu la situazione del Rwanda e del Burundi;

a sollecitare proposte ed iniziative da parte della comunità internazionale tese:

a) alla ripresa del dialogo politico tra le parti e all'azione di mediazione internazionale;

b) ad una iniziativa tesa a prevenire l'esplosione del conflitto in Burundi e il ripetersi di attacchi ai campi profughi come invece avvenuto a Kibeho;

c) al disarmo e smilitarizzazione dei campi profughi sotto controllo dei caschi blu delle Nazioni unite ai quali deve essere attribuito il potere esclusivo di forza di polizia;

d) ad avviare in rapporto con il Governo di Kigali, la ricostruzione su base interetnica delle amministrazioni della giustizia, della polizia e della pubblica istruzione;

e) ad obbligare il Governo di Kigali al rispetto dei diritti umani e chiedere la presenza di osservatori internazionali nelle aree più a rischio;

f) ad assicurare il ritorno delle popolazioni fuggite nei loro villaggi, anche tramite la protezione delle Nazioni unite;

g) a varare, in stretto rapporto con le organizzazioni non governative, un piano straordinario di cooperazione nel settore sanitario, dell'agricoltura e della politica abitativa;

h) ad adottare tutte quelle disposizioni tese a stroncare il fiorente traffico di

armi nella zona anche attraverso misure sanzionatorie nei confronti dei paesi trasgressori.

(1-00115) « Brunetti, Diliberto, Boffardi, Crucianelli, Bellei Trenti, Dorigo, Valpiana, Saia, Nardini, Moroni, Boghetta, Pistone, Voccoli, De Angelis, Grimaldi ».

(8 maggio 1995).

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 maggio 1995.**

Acierno, Bergamo, Cecchi, Comisso, Della Valle, Evangelisti, Ferrara, Grimaldi, Antonio Guidi, Lembo, Liotta, Lo Jucco, Maiolo, Maticena, Matranga, Mirone, Nan, Novi, Palumbo, Rebecchi, Valducci, Wilmann.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 9 maggio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LUMIA ed altri: « Nuove norme in materia di procedimento per convalida di sfratto » (2493);

MASTRANGELI: « Norme in materia di contributo dello Stato a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale » (2494);

GARRA: « Modifica all'articolo 341 del codice di procedura civile in materia di appello contro le sentenze del giudice di pace » (2495);

CAVERI: « Disciplina degli impianti a fune, delle piste da sci e delle relative infrastrutture » (2496).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge BRACCI MARINAI ed altri: « Norme per l'estensione dell'iscrizione ai corsi di insegnamento universitario ai laureati e a coloro che sono in possesso di diploma universitario » (2356) (annunziata nella seduta del 5 aprile 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati LUCÀ, PECORARO SCANIO e ARLACCHI.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

ARRIGHINI ed altri: « Istituzione del 'certificato omnibus' » (2384) (Parere della II Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

ANEDDA ed altri: « Modifiche alle leggi 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile, e 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace » (2320) (Parere della I Commissione);

ALIPRANDI: « Modifiche al codice penale per la tutela della libertà sessuale » (2322) (*Parere della I e della XII Commissione*);

ANEDDA e FRAGALÀ: « Modifiche all'articolo 640 del codice penale relativo al delitto di truffa » (2363) (*Parere della I Commissione*);

alla V Commissione (Bilancio):

SALES ed altri: « Norme per l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree che presentino ritardo di sviluppo » (2385) (*Parere della I, della VI e della X Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

ALIPRANDI e BONATO: « Istituzione dell'albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica » (1295) (*Parere della I, della V, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

VISCO ed altri: « Riforma del sistema fiscale in senso regionalista. Riforma della finanza provinciale e comunale » (2023) (*Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione*);

MALVEZZI: « Delega al Governo per l'introduzione di elementi di federalismo fiscale » (2334) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

PISTONE ed altri: « Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti, la loro trasformazione in istituti superiori delle arti visive, per la riforma dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori di musica » (1133) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

MIGNONE ed altri: « Norme per la tutela di opere tecniche della dismessa

ferrovia Calabro-Lucana » (2173) (*Parere della I, della V, della VIII e della IX Commissione*);

BOFFARDI ed altri: « Inserimento nei programmi didattici di un 'Progetto educativo per un corretto rapporto con gli animali' » (2370) (*Parere della I e della XII Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

GERBAUDO: « Autorizzazione alla costruzione dell'autostrada Albenga-Gressio-Ceva » (2293) (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

RALLO e SIMEONE: « Modifica all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, in materia di finanziamenti per l'edificazione degli istituti di prevenzione e di pena » (2342) (*Parere della I e della II Commissione*);

alla X Commissione (Attività produttive):

SCALIA: « Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico » (429) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

SCALIA: « Norme per la tutela dei lavoratori addetti ad unità video » (52) (*Parere della I, della II, della V, della X e della XII Commissione*);

SCALIA e SALES: « Norme per l'assicurazione contro la tubercolosi e l'AIDS » (377) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

SCALIA: « Nuove norme per interventi cooperativi in difesa dell'occupazione » (385) (*Parere della I, della V, della VI e della X Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

PROCACCI e SCALIA: « Norme in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcoldipendenti » (110) (*Parere della I, della IV, della V, della VII, della IX, della X e della XI Commissione*);

TURRONI ed altri: « Riconoscimento della pratica del naturismo » (130) (*Parere della I, della V, della VIII e della X Commissione*);

CONTE: « Norme per l'istituzione dell'idoneità a primario di medicina d'urgenza e pronto soccorso » (1565) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

SCANU: « Norme per la prevenzione dal favismo » (2369) (*Parere della I Commissione*);

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, con il parere della I, della II, della V, della X e della XIII Commissione:

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE N. 1 — S. nn. 104-328-765-847-909-1073 — Senatori SALVATO ed altri; SMURAGLIA ed altri; MULAS ed altri; MARCHINI ed altri; SPISANI ed altri e SALVATO: « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale » (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (2491).

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 15 aprile 1995 (da L 72 a L 84 e da C 80 a C 94), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Rettifica direttiva — Rettifica della direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (GU n. L 311 del 14 dicembre 1993);

Raccomandazione — Raccomandazione del Consiglio, del 20 marzo 1995, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES) per l'esercizio 1993;

Raccomandazione — Raccomandazione del Consiglio, del 20 marzo 1995, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1993;

Raccomandazione — Raccomandazione del Consiglio, del 20 marzo 1995, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1989) (settimo FES) per l'esercizio 1993;

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 1/95, del 20 febbraio 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 2/95, del 14 marzo 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);

Posizione comune — Posizione comune, del 24 marzo 1995, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al Burundi;

COM(94)519 — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resistenza dei veicoli a motore all'urto laterale e recante modificazione della direttiva 70/156/CEE;

COM(94)520 — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resistenza dei veicoli a motore all'urto frontale recante modificazione della direttiva 70/156/CEE;

COM(95)2 — Proposta di direttiva del Consiglio relativa l'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada;

COM(95)35 — Proposta di regolamento del Consiglio recante quinto adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia;

COM(95)35 — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81;

COM(95)70 — Proposta di regolamento del Consiglio recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1866/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund;

COM(94)674 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente gli indici dei prezzi al consumo armonizzati;

COM(95)27 — Proposta modificata di regolamento del Consiglio sui diritti versati all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

COM(95)10 — Proposta di regolamento del Consiglio relativo al risanamento della produzione comunitaria di pesche e pesche noci;

COM(95)55 — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

COM(95)66 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1332/9 del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola;

COM(94)167 — Proposta di Regolamento del Consiglio sui diritti versati all'agenzia europea di valutazione dei medicinali.

Tali atti sono deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, e per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla IX Commissione (RETTIFICA DIRETTIVA 93/92/CEE; POSIZIONE COMUNE CE N.2/95; COM 94/519; COM 94/520; COM 95/2; COM 95/70; COM 95/55);

alla III Commissione (RACCOMANDAZIONE FES 1979, 1984, 1989; POSIZIONE COMUNE BURUNDI);

alla II Commissione (POSIZIONE COMUNE CE N. 1/95);

alla XIII Commissione (COM 95/35-GRECIA-; COM 95/35-COTONE-; COM95/10; COM 95/66; COM 94/167);

alla V Commissione (COM 94/674);

alla XII Commissione (COM 95/27).

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini della deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 6 marzo 1995, integrata, su richiesta del Presidente della Camera, con nota del 26 aprile 1995, entrambe pervenute alla Camera il 5 maggio 1995, il pretore della Sezione distaccata di Casarano della pretura circondariale di Lecce ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7 — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Ernesto ABATERUSSO per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale); per il reato di cui agli articoli 56 e 582 del codice penale (lesioni personali tentate); e per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 20).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria — con lettera in data 9 maggio 1995, ha reso noto che la Relazione sullo stato dell'Editoria per l'anno 1994, già annunciata — a seguito di una sua precedente nota di trasmissione — nella seduta dell'8 maggio 1995, è pervenuta al Parlamento ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Tale documento sarà stampato e distribuito (doc. XLIII, n. 1).

Trasmissione dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 31 marzo 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576,

come modificato dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, la relazione sullo stato della politica assicurativa per gli anni 1993 e 1994 (doc. LI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 3 maggio 1995, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Crosia (Cosenza), Celano (L'Aquila) e di Castel Castagna (Teramo).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-177
Lire 1200